



Comune di
Fontanafredda

REP. N. 2171/SP DEL 23.12.2022

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTANAFREDDA E L'ASSOCIAZIONE RESCUE
PROJECT FRIULI VENEZIA GIULIA ODV PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PUCCINI, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG.
22 MAPP. 145 SUB. 9 SENZA VOLTURA DELLE UTENZE A NOME DEL CONCESSIONARIA
E RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RELATIVO COSTO**

L'anno 2022, addì 23 del mese di dicembre tramite firma digitale

Pierluigi Del Col nato a Pordenone il 08.01.1967 il quale interviene nel presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 18 del 18.07.2022, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Fontanafredda – C.F./P.I. 00162440937, di seguito individuato come "IL COMUNE DI FONTANAFREDDA O CONCEDENTE";

Ivan Tomietto nato a Sacile (PN) il 24.05.1977 che dichiara di agire in nome, per conto ed interesse dell'Associazione Rescue Project Friuli Venezia Giulia ODV con sede a Sacile in via Redipuglia, 11, C.F./P.I. 91100600930, in qualità di Presidente dell'Associazione medesima, di seguito individuato come "LA CONCESSIONARIA".

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 27.10.2022 è stata approvata la convenzione quadro per la concessione in uso di immobile/locali di proprietà comunale a favore di associazioni senza la voltura delle utenze a nome della concessionaria e senza richiesta di rimborso del costo delle stesse, attribuendo al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la competenza a sottoscriverla, apportando, se del caso, modifiche e/o integrazioni e/o precisazioni che non abbiano rilevanza sostanziale;
- la concessione a ETS presuppone la presentazione di un progetto che contenga l'impegno a fornire attività di supporto e collaborazione all'Amministrazione comunale per comprovate ed evidenti finalità di interesse pubblico a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

VISTA

La domanda di concessione di un locale comunale prot. n. 00015529/A del 26.09.2022 con cui l'Associazione Rescue Project Friuli Venezia Giulia ODV con sede a Sacile in via Redipuglia, 11, C.F./P.I. 91100600930 chiede la concessione di un locale comunale con il progetto delle attività previste;

DATO ATTO CHE

nella riunione del 21.12.2022 sono state apportate alla convenzione quadro alcune modifiche, integrazioni e precisazioni non sostanziali;
Si conviene quanto segue, precisando che le premesse costituiscono parte integrante e

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it



Comune di
Fontanafredda

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

sostanziale della convenzione:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Fontanafredda concede in uso alla concessionaria il locale sito in via Puccini, individuato al catasto fabbricati al FG. 22 MAPP. 145 SUB. 9 meglio identificato nell'allegata planimetria.
2. La concessionaria dovrà utilizzare gli spazi dell'immobile non solo nel raggiungimento delle finalità sue proprie, ma avendo cura anche delle finalità pubbliche del concedente il cui perseguimento costituisce presupposto e fine della presente convenzione.
3. Il locale è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noti alla concessionaria.
4. La concessionaria si impegna a riconsegnare il locale al concedente nel medesimo stato in cui sono stati dati in concessione, salvo la normale usura e deperimento.

ART. 2

USO DEGLI SPAZI

1. Il locale deve essere esclusivamente adibito ed utilizzato per gli scopi sociali previsti dallo statuto della concessionaria.
2. È espressamente vietato ogni uso degli spazi concessi diverso da quanto previsto nel presente atto.
3. È fatto divieto di installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la disponibilità degli spazi concessi.
4. Ogni eventuale deroga a quanto sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal concedente.
5. Il concedente ha facoltà, previa comunicazione preventiva e scritta, di utilizzare i locali per proprie esigenze e/o di soggetti terzi.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla firma del presente atto, salvo richiesta di rinnovo da parte della concessionaria prima della scadenza.
2. Alla scadenza il locale dovrà essere lasciato libero da cose e persone senza bisogno di preavviso e senza che occorra espletare al riguardo alcuna formalità di ordine procedurale.
3. La durata potrà essere determinata dalla Giunta comunale per un periodo diverso sulla base di scelte programmatiche future e/o di attività in corso di realizzazione.

ART. 4

ASPETTI ECONOMICI

1. Il concedente si accolla l'onere delle utenze e dei relativi consumi (acqua, luce, gas, telefono, ecc.), senza chiedere alla concessionaria il relativo rimborso.
2. La concessionaria in cambio dell'uso gratuito del locale si impegna a fornire servizi di



Comune di
Fontanafredda

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

supporto e collaborazione al concedente in via diretta e/o indiretta come da proposta progettuale allegata alla presente.

3. La proposta progettuale dei servizi forniti al concedente potrà essere modificata, integrata e meglio specificata previo accordo tra le parti.

4. Le modifiche si intenderanno automaticamente acquisite alla presente convenzione previo scambio di comunicazione scritta tra le parti.

ART. 5

OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. Nell'espletamento della gestione degli spazi del locale la concessionaria dovrà:

1) assumere la completa responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la gestione e la custodia dell'immobile concesso nel rispetto del presente atto;

2) assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare dall'uso a persone o cose, esonerando il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi e a custodire e conservare i beni con diligenza del buon padre di famiglia;

3) effettuare a proprie spese e su autorizzazione del concedente, la manutenzione ordinaria dell'immobile; a titolo esemplificativo e non esaustivo essa comprende:

- cambio lampadine, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione

- pulizia dei locali

- tinteggiatura periodica pareti

- gestione e manutenzione area esterna, qualora compresa nella concessione

In caso di disaccordo tra le parti le spese di manutenzione ordinaria sono meglio dettagliate nella tabella D allegata al decreto interministeriale del 17.01.2017;

4) rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) permettere e agevolare le visite che i tecnici, funzionari e incaricati del concedente riterranno opportuno effettuare;

6) corrispondere ogni tassa, tariffa e/o tributo previsti dalla normativa vigente, se e in quanto dovuto;

7) attivare, organizzare e supportare le manifestazioni di interesse del concedente, promosse dallo stesso e/o promosse da altre associazioni con il patrocinio comunale.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCEDEnte

1. La manutenzione straordinaria del locale è a carico del concedente.

2. In casi di estrema urgenza la manutenzione straordinaria viene assunta dalla concessionaria e dovrà, in ogni caso, essere concordata e realizzarsi comunque sotto la soprintendenza dell'Area Servizi Territoriali.

3. Le spese di manutenzione straordinaria sono meglio dettagliate nella tabella D allegata al decreto interministeriale del 17.01.2017, che funge da criterio interpretativo in caso di disaccordo.



Comune di
Fontanafredda

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

ART. 7

UTILIZZO LOCALI DA PARTE DI TERZI

1. La concessionaria potrà, previa autorizzazione del concedente, concedere in uso temporaneo ad altre Associazioni il locale o parte di esso ed i relativi rapporti verranno trattati direttamente tra le parti.

ART. 8

DIVIETI

1. È fatto divieto di esercitare nei locali attività di carattere politico e sindacale.
2. Le attività di carattere religioso saranno consentite durante i periodi legati alle ricorrenze religiose e nell'ambito di tradizioni consolidate nella comunità.
3. Qualora il locale sia utilizzato per un uso diverso, la concessionaria è responsabile della perdita avvenuta per causa ad essa non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso.

ART. 9

RESPONSABILITÀ DELLA CONCESSIONARIA

1. La concessionaria sarà responsabile verso il concedente di ogni danno derivante al locale da qualsiasi azione od omissione, dolosa o colposa, nonché di ogni danno tanto se imputabile a sé quanto se causato da terzi, a meno che non provi che questo non è dovuto a omesso e/o carente obbligo di custodia.
2. La concessionaria manleva sin da ora il concedente che pertanto non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dalla stessa che si svolgeranno nel locale e, in generale, in relazione all'uso dello stesso.

ART. 10

GARANZIE

1. La concessionaria, qualora in ragione dell'attività esercitata con l'uso del locale possano derivare eventuali danni a terzi, rimane unico responsabile ed è tenuto, pertanto, a dotarsi di idonea polizza assicurativa con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente.
2. Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione della convenzione.

ART. 11

REVOCA

1. La presente convenzione è revocata con effetto immediato e conseguente obbligo di liberare il locale, previa richiesta scritta del concedente, nei seguenti casi:
 - qualora la concessionaria ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni del concedente;
 - qualora si verifichi la cessazione della concessionaria stessa per le cause previste dalla legge;



Comune di
Fontanafredda

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

- qualora la concessionaria modifichi la propria attività statutaria anche in occasione della nomina e/o rinnovo dell'organo di governo così da rendere la stessa incompatibile e non conforme agli interessi pubblici perseguiti dal concedente e da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate ad un pubblico interesse.

ART. 12

RISOLUZIONE

1. Il concedente può risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c. e seguenti qualora la concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione.
2. La risoluzione opera di diritto qualora la concessionaria si renda responsabile di reiterate e/o gravi inadempienze agli obblighi di cui all'art. 5 della presente convenzione e, in particolare, agli oneri della manutenzione ordinaria.

ART. 13

FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente atto sono di competenza del Foro di Pordenone.
2. La concessionaria e il concedente si impegnano, prima di adire le vie legali, a comporre le eventuali controversie bonariamente in spirito di correttezza e buona fede.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

1. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione e quelle inerenti e conseguenti sono a carico della concessionaria.
2. La presente convenzione redatta in due originali su carta libera, potrà essere registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il concedente si impegna a trattare i dati personali forniti dal rappresentante legale della concessionaria ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Il concedente e la concessionaria adempiono alla presente convenzione attenendosi ai principi di cui all'art. 1375 c.c.
3. La concessionaria si impegna ad estendere, per quanto compatibile, al relativo personale impegnato a qualsivoglia titolo contrattuale o volontario, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e, in particolare, quello del concedente.



Comune di
Fontanafredda

4. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, il concedente e la concessionaria fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del codice civile, nonché alla normativa nazionale e regionale di riferimento, alle quali le parti si rimettono.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE

IVAN TOMIETTO

(sottoscritto digitalmente)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

PIERLUIGI DEL COL

(sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it